

P·AR·©



### CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA

(ai sensi degli artt. 19, commi 1,2, 151, d.lgs. 50/2016 e artt. 101,120 d.lgs. 42/2004)  
(di seguito "Contratto")

#### TRA

Il **Parco Archeologico del Colosseo** (di seguito, il "**Parco**"), con sede in Roma, Piazza S. Maria Nova, 53, 00186, C.F. e P.IVA 14490011005, istituito ai sensi del D.M. n.° 15 del 12/01/2017, Ufficio dirigenziale di livello generale periferico del Ministero per la cultura (di seguito, il "**Mic**"), Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, nella persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Alfonsina Russo;

#### E

**Caracal Games Studio SRLS** (di seguito, la "**Società**"), con sede in Circonvallazione Gianicolense 112/G, 00152, Roma C.F. P.IVA 13751361000, nella persona del Dott. Tommaso Bonanni, CEO e legale rappresentante, il quale dichiara di avere tutti i necessari poteri;

#### PREMESSO CHE

- a. Il Parco è un Istituto autonomo di rilevante interesse nazionale istituito con D.M. del 12 gennaio 2017 n. 15, quale ufficio di livello dirigenziale generale (ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), a completamento del processo di riorganizzazione del Mic avviato con D.P.C.M. n. 171 del 2014, anche al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'amministrazione periferica del patrimonio culturale;
- b. Il Parco esercita le funzioni istituzionali di tutela sull'area individuata dal D.M. del 12 gennaio 2017 n. 15;
- c. L'Ufficio legislativo del Mic con nota di cui al prot. n. 17461 del 9 giugno 2016, in considerazione delle novità apportate con l'entrata in vigore del Codice degli Appalti Pubblici rispetto alla precedente disciplina applicabile ai contratti di sponsorizzazione di beni culturali disciplinate dall'art. 120, delle Norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali, di cui al D.M. 19 dicembre 2012, ha ritenuto opportuno fornire i primi indirizzi applicativi utili per facilitare e incoraggiare, da parte degli Uffici del Mic, il ricorso all'istituto della sponsorizzazione di beni culturali;
- d. Il Parco ha inteso e intende uniformarsi pienamente ai predetti indirizzi applicativi del Mic;
- e. il Parco, in armonia con gli obiettivi di valorizzazione e miglioramento dell'offerta al pubblico, ha tra i suoi obiettivi la tutela, il restauro e la valorizzazione del proprio patrimonio ai sensi e per gli effetti del combinato di cui agli artt. 111 e 6 del DLGS 42/2004 ss.mm.ii.;
- f. il Parco, nelle dinamiche di valorizzazione e fruizione del patrimonio, ha tra i suoi temi strategici il rapporto tra nuove tecnologie e comunicazione museale;
- g. per avvicinare sempre più le nuove generazioni alla conoscenza dei luoghi del Parco e per ampliare la fruizione della cultura con modalità innovative, il Parco intende munirsi di un del

progetto di un'applicazione per dispositivi mobili usufruibile dai visitatori e dai non visitatori che conservi un carattere didattico e ludico;

**h.** La suddetta applicazione consiste in un Videogioco per Dispositivi mobili compatibile con Rivenditori AppStore e Google Play basata sulla riproposizione dei luoghi del parco tramite un approccio gestionale.

**i.** Con nota del 12.01.2021 (prot. n.) il dott. Tommaso Bonanni, nella qualità di CEO della Società ha trasmesso al Parco una proposta di sponsorizzazione tecnica (la "**Proposta**" – All. 1) avente a oggetto la progettazione (il "**Progetto**" – All. 2), d'intesa con il Parco, dell'applicazione software come da punto **h.** delle premesse;

**j.** ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore del presente contratto è di importo inferiore ai 40.000 euro;

**k.** il Parco ha visto e valutato la Proposta di cui sopra ritenendola meritevole di approvazione in quanto le iniziative descritte sono coerenti con la propria *mission* e si mostrano funzionali alla soddisfazione del prioritario interesse pubblico della valorizzazione del patrimonio culturale obiettivo precipuo delle funzioni del Parco;

**l.** il Parco intende procedere alla stipula del presente contratto a condizione che siano rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, tutela ambientale e sicurezza dei visitatori;

#### VISTI

- La L. n. 241/90 ss.mm.ii.;
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" ed in particolare il Capo II, Principi della valorizzazione dei beni culturali, artt. 101 e 120;
- Il decreto ministeriale del 19 dicembre 2012, recante "Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate";
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare gli articoli 19 (Contratti di sponsorizzazione) e 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato);
- l'art. 470 del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 dispone che: "*Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019*";
- la circ. MiBAC n. 3 del 04/02/2019 -Atti di indirizzo- che mette in evidenza la necessità di "*reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle pubbliche finalizzate alla tutela e anche avvalendosi in maniera virtuosa e sistemica, di capitali privati (erogazioni liberali, art bonus, sponsorizzazioni*

etc.)”;

### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

**Con il presente accordo, le Parti convengono, pattuiscono e sottoscrivono quanto di seguito al riguardo specificato.**

#### **Art. 1. (Premesse)**

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2. (Oggetto.)**

2.1. Il presente contratto ha ad oggetto una sponsorizzazione tecnica del valore stimato di € 39.000 € (trentanovemila/00 Euro), consistente nell’attuazione di quanto individuato nella proposta di sponsorizzazione (All.1) approvata dal Parco, nonché di quanto sottoscritto nel presente contratto. Il Parco intende valersi della sponsorizzazione oggetto del presente contratto anche nell’ambito del progetto “TERRAE”, che si avvale del contributo concesso a valere sull’Avviso Pubblico “DTC - Intervento 2 - Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale” – PRIMA FASE, di cui alla Det. n. G02422 del 1° marzo 2018, identificato con il prot. n. 21707 del 28.06.2018, CUP: F34E19000270003, dove il Parco riveste il ruolo di capofila/mandataria dell’Aggregazione costituita, oltre che dal Parco archeologico del Colosseo, dai Comuni di Accumoli (RI) e Amatrice (RI);

2.2. il Progetto prevede la realizzazione della documentazione tecnica, di ricerca di marketing, di Game Design e un piano di produzione integrale di un’applicazione software per i dispositivi di tipo mobile con sistemi operativi iOS e Android, dedicata ai luoghi del Parco e caratterizzata da un approccio didattico e ludico utilizzando il genere videoludico gestionale.

2.2.1-L’applicazione sfrutterà tecniche di design relative al genere “Donation Game”, ossia prevederà nella sua economia di gioco l’introduzione di acquisti in-app e visualizzazioni pubblicitarie che permetteranno all’eventuale team di sviluppo di sostenere economicamente il supporto post-lancio (con tempistiche da definire durante lo sviluppo) e di garantire una percentuale di questi ricavi per il Parco;

2.2.2- Saranno forniti inoltre molteplici piani produttivi per adattare differenti livelli di sviluppo a differenti finanziamenti per lo sviluppo dell’applicazione;

2.2.3- L’applicazione sarà caratterizzata fortemente da connotati didattici, istruttivi e informativi sul Parco e i suoi luoghi. Questi elementi saranno integrati all’interno dell’esperienza di gioco senza negare il carattere ludico fondamentale dell’esperienza;

2.3. La struttura illustrata nel precedente punto **2.2.** rappresenta i requisiti minimi della progettazione dell’App;

2.4. La App prevede, nella sua versione base minima indispensabile, di poter essere usata da un pubblico sia giovane che adulto, quindi deve considerare differenti livelli di comprensione e fruizione.

2.5. L’uso della App da parte degli utenti, download del software compreso, dovrà avvenire a titolo completamente gratuito. Prevederà contenuti (come livelli e risorse) a pagamento facoltativi che non saranno strettamente necessari per usufruire al meglio dell’esperienza;

2.6. La qualità e la quantità dei dati personali degli utenti necessari per l’utilizzo

dell'applicazione rilevati al momento della registrazione per il download della App saranno pianificati con il Parco nel rispetto della legislazione vigente inerente la privacy e il trattamento dei dati personali;

2.7. La specifica di quali banner e comunicazioni pubblicitarie potranno essere inseriti nella App sarà concordata dal Parco con la società che si occuperà di dare forma compiuta all'applicazione in fase esecutiva;

2.8. Tutti i testi di contenuto scientifico e illustrativo saranno forniti, in lingua italiana, dal Parco; l'adattamento al pubblico, la traduzione in lingua inglese (indispensabile) e in eventuali altre lingue da concordare con il Parco come da punto 2.2, saranno a carico della società che si occuperà di sviluppare l'applicazione in fase esecutiva;

2.9. Le parti danno atto che il presente contratto non determinerà alcun onere di natura economica a carico del Parco.

### **Art. 3. (Impegni assunti dalla Società)**

3.1. La Società, si obbliga a realizzare, a proprie spese, sotto la propria esclusiva responsabilità e garantendo la conformità con quanto previsto nel Progetto, nel presente contratto nonché nel quadro normativo di riferimento, quanto dettagliato all'art. 2.;

3.2. Resta fermo che ogni eventuale attività che la Società intende svolgere all'interno del Parco dovrà essere previamente comunicata al Parco stesso che ne verificherà la compatibilità con i valori storici, culturali e paesaggistici del sito;

3.3. La Società si impegna a non utilizzare per uso pubblicitario e/o commerciale l'immagine delle opere e/o del Parco e/o di qualsiasi altra parte di esso legato ai lavori che sponsorizza senza la previa approvazione del Parco.

### **Art. 5. (Impegni del Parco)**

5.1 Il Parco verifica la compatibilità di ogni iniziativa posta in essere in esecuzione del contratto con le esigenze di tutela e valorizzazione dell'area di cui al DLGS 42/2004 e ss.mm.ii.; a tal fine il Parco presterà tutta la necessaria collaborazione ed il proprio competente coordinamento e supporto alla Società, che realizzerà l'APP, affinché la stessa sia, nei contenuti e nella forma, coerente con gli standard di qualità del Parco;

5.2 Il Parco verifica ed eventualmente approva quanto proposto dalla Società in ambito di strategie di comunicazione, nonché i comunicati stampa, la data, i luoghi e orari di eventuali conferenze stampa, per il tramite dei rispettivi uffici stampa. Il Parco, si impegna a rendere pubblico, in ogni forma di comunicazione dell'iniziativa, che questa è stata realizzata grazie alla partnership della Società;

5.3 Il Parco autorizza l'inserimento del logo dello Sponsor nella schermata di visualizzazione della App e nella grafica dei pannelli di cui al punto 2.9, nelle modalità che saranno congiuntamente definite;

5.4 Nel caso di iniziative, anche didattiche, finalizzate alla valorizzazione ed attuazione del progetto, la Società sottopone alla previa valutazione ed approvazione del Parco le modalità e tempi di accesso sul sito archeologico di gruppi di persone individuate e comunicate dalla Società;

5.5 Il Parco si impegna ad autorizzare n. 2 (due) conferenze stampa congiunte relative al Progetto;

5.6 Il Parco si impegna a organizzare a titolo gratuito n. 3 (tre) visite guidate nell'area di propria competenza, in italiano e/o inglese, per altrettanti gruppi, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati dalla Società al Parco per approvazione, ognuno formato da massimo 20 persone;

5.7 Il Parco si impegna a pubblicare sul proprio sito il progetto *de quo* citando lo Sponsor secondo modalità che saranno definite congiuntamente;

5.8 Il Parco si impegna a concedere gratuitamente l'uso di alcune immagini relative all'intervento *de quo*, previa autorizzazione, con debita citazione del Parco.

#### **Art. 6 (Clausola risolutiva espressa)**

6.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. il Parco ha facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto qualora la Società non adempia e/o rispetti gli obblighi di cui all'art. 3. In tal caso il Parco comunica alla Società una diffida ad adempiere entro i 30 gg successivi, decorsi i quali, perdurando l'inadempimento, il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto fatti salvi gli eventuali danni.

#### **Art. 7 (Decorrenza, validità, modifica e recesso).**

7.1 Il presente contratto ha efficacia per la durata di 1 anno, prorogabile per un pari periodo, immediatamente successive alla data della sua sottoscrizione;

7.2 Qualsiasi modificazione od integrazione al presente Contratto non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito atto aggiuntivo sottoscritto da entrambe le parti;

7.3 È in facoltà dell'amministrazione esercitare il potere di recesso ai sensi dell'art. 108 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Art. 8 (Comunicazioni e Riservatezza).**

8.1 Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente contratto deve essere effettuata mediante PEC ed essa si considererà perfezionata al momento dell'accettazione nella casella di posta del destinatario.

8.2 Le parti si impegnano in ogni caso ad osservare la massima riservatezza in merito al contenuto del contratto e a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente contratto.

#### **Art. 9 (Foro competente)**

9.1 Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione, risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 10 (Registrazione)**

10.1 Il presente Contratto sarà registrato, solo in caso d'uso, con pagamento del tributo di

registro in misura fissa, per il combinato disposto di cui agli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. n. 131/86 – tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

**Art. 11 (Norma di rinvio)**

11.1 Per tutto quanto ivi non espressamente previsto trovano applicazione le norme di cui al DLGS 50/2016 ss.mm.ii. nonché del Codice Civile.

Visto, letto e sottoscritto a Roma, in data \_\_\_\_\_

Per la Società Caracal Games Studio SRLS

CEO/ legale rappresentante

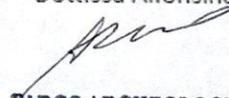
**Tommaso Bonanni**



Per il Parco

Il Direttore

Dott.ssa Alfonsina Russo



**PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO**  
P.za Santa Maria Nova, 53  
00186 Roma

ALLEGATI

- 1) Proposta di sponsorizzazione
- 2) Progetto